



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

All' Ufficio VII – Gestione Immobili

All'Ufficio II– Polizia Penitenziaria

e p.c. All'Ufficio I – Segreteria Generale

OGGETTO: Caserme Agenti.

Con riferimento a quanto rappresentato da codeste organizzazioni sindacali in ordine alla ministeriale del 7 gennaio scorso, si informano le SS.LL. che sul tema in oggetto si terrà un apposito incontro il giorno **18 gennaio p.v. alle ore 9.30.**

Al fine di agevolare l'interlocuzione si trasmette l'allegato appunto esplicativo in ordine alle norme che disciplinano la materia.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro BUFFA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

UFFICIO VII - SEZIONE IV GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO

APPUNTO

Oggetto: Decreto Legge 16 ottobre 2017 n.148. Interpretazione art.7 comma 5. Uso gratuito delle Caserme – Revoca sospensione trattenute sullo stipendio.

Il Decreto Legge 16 Ottobre 2017 n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), prevede l'inserimento all'art.18 comma 4 della legge 395/90 delle parole "a titolo gratuito" dopo la frase "ha facoltà di pernottare in caserma". Ne consegue che la nuova formulazione del predetto articolo 18 è la seguente: *"il personale del corpo ha facoltà di pernottare in caserma, a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali"*.


Tale norma, così modificata, ha suscitato sin da subito diverse perplessità in ordine sia alle possibili ricadute in termini di impatto erariale, che di fattibilità della stessa. In particolare ci si è posti il problema se la gratuità dovesse comprendere anche gli alloggi collettivi di servizio di cui all'art.12 comma 3.

Le summenzionate perplessità sono state ampiamente rappresentate all'allora Ministro della Giustizia ed anche all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, e stante le sollecitazioni dei vertici ministeriali, in attesa di indicazioni chiare e univoche, questa Direzione Generale ha ritenuto di sospendere (ma non abrogare) la riscossione degli oneri accessori dovuti dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria per l'uso degli alloggi collettivi di servizio (art.12 c.3), a partire dal 16.10.2017.

Del resto, il successivo approfondimento dell'art.7 del Decreto Legge cit. ha evidenziato che il comma 5 dell'art. 7 non modifica il DPR 314/06, in quanto prevede il pernottamento gratuito in caserma, ossia la possibilità di trascorrere la notte in un luogo diverso da quello consueto e quindi utilizzare sporadicamente un posto letto per dormire, ovviamente per motivi di servizio. Diverso sarebbe stato se la parola inserita fosse stata soggiornare, ovvero trattenersi per un tempo più o meno lungo in uno stesso luogo, e se la norma avesse operato in modo chiaro una modifica del DPR 314/06, che non è mai avvenuta.

Infatti, la norma così come scritta si riferisce alla gratuità del pernottamento per motivi di servizio, già concesso con provvedimento del Capo del Dipartimento del 18.12.2013, ma non regolamentato da apposita norma.

Con tale modifica del testo dell'art.18 comma 4 si è finalmente regolamentato in modo esplicito la gratuità per motivi di servizio del pernottamento presso la Caserma. In assenza di tale norma, l'Amministrazione avrebbe comunque rischiato di dover difendersi dal fatto di far pernottare, da sempre, il personale, per motivi di servizio, gratuitamente. Anzi non è escluso che gli organi di controllo **possano richiedere il pagamento per i pernottamenti**





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

UFFICIO VII - SEZIONE IV GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO

fruits negli ultimi 5 anni anche se per motivi di servizio. E' opportuno chiarire che, la concessione di un alloggio avviene su richiesta di alloggio degli interessati e non d'ufficio; in quest'ultimo caso sarebbe sacrosanta la gratuità.

Si ribadisce che questa Amministrazione non ha mai chiesto pagamenti per il pernottamento in caserma dovuto allo svolgimento delle turnazioni, ma unicamente la corresponsione di oneri (mai canoni, che invece sono sempre stati gratuiti) per gli alloggi collettivi di servizio ad uso riservato e continuativo di cui all'art. 12 comma 3 del D.P.R. 314/06, oneri che si riferiscono ai soli consumi di acqua, luce, riscaldamento, etc. e che ammontano a cifre modeste.

Ciò premesso si può concludere che la situazione attuale prevede la gratuità del pernottamento in caserma per motivi di servizio, ma non la gratuità per il soggiorno presso gli alloggi collettivi di servizio, che, comunque, non possono essere considerati Caserma, poiché la loro assegnazione è prevista non solo per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma anche al personale dirigente e delle Funzioni Centrali, nonché, per motivi di sicurezza, a Magistrati e/o personale del Ministero della Giustizia (v. art. 12 comma 1 DPR 314/06). Del resto, il predetto art. 12 prevede che tali unità siano individuate nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria, non indicando in modo esclusivo le Caserme.

Pur volendo aderire ad un'interpretazione opposta, ossia nel senso di attribuire la gratuità di tutte le unità abitative e alloggi collettivi di servizio decretate ai sensi dell'art.12 del DPR cit., vi è di contro il parere che ha fornito l'Ufficio Legislativo in data 20.4.2018 si è espresso affermando che *"il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato art.18 comma 4, dell'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'art.7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità"*. La specifica copertura finanziaria, come già esplicitato precedentemente, è relativa a soli 800 alloggi e non agli oltre 4.400 alloggi decretati ai sensi del già citato art.12. La legge finanziaria del 2018 prevede, infatti, una copertura pari a soli euro 345.600 (la copertura totale dovrebbe essere di oltre 1.900.000 euro). Questi dati sono riportati nella Relazione tecnica del Decreto e non sono riconducibili nella maniera più assoluta ai dati reali in possesso di questa Direzione Generale e in particolare della Sezione Alloggi, che ha da subito richiesto la rettifica del dato errato, ma invano.

Sorgerebbe, pertanto, la difficoltà oggettiva per questa Amministrazione di individuare gli 800 alloggi indicati dalla norma da destinare ad uso gratuito. Tale individuazione, infatti, non potrebbe che creare inaccettabili difformità di trattamento nei confronti del personale interessato, producendo malcontento e scatenando inevitabili conflittualità.

Preme sottolineare che gli appartenenti alle altre Forze armate e alla Guardia di Finanza corrispondono regolarmente gli oneri relativi al pernottamento presso le strutture del Corpo di appartenenza.

Del resto le trattenute mensili per l'uso di una stanza ad uso riservato ed esclusivo variano da una stanza a tre letti ad una media di circa 18 euro mensili a persona per arrivare



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

UFFICIO VII - SEZIONE IV GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO

ad un massimo di 40 euro per una sola persona. Si ribadisce che tali cifre sono quale contributo per i consumi di acqua, luce, riscaldamento. Si precisa che gli arretrati richiesti sono in media di circa 300-400 euro, che si possono dilazionare fino a un massimo di 36 rate mensili.

Appare invece fondamentale concentrarci, sull'impegno dell'Amministrazione di migliorare le condizioni delle unità abitative e degli alloggi collettivi di servizio attraverso il preventivo monitoraggio della Sezione alloggi, i cui componenti intensificheranno le verifiche presso tutti gli Istituti penitenziari con l'ausilio dei coordinatori regionali e locali alloggi al fine di individuare le relative criticità e risolverle. Resto l'impegno dell'Amministrazione di impiegare il 10% dei fondi attuali, per le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie degli alloggi, in attesa dell'istituzione dell'apposito capitolo.

Si aggiunga, poi, che è stata elaborata una nuova Bozza di Regolamento alloggi che prevede l'istituzione di un Capitolo di entrata del Dipartimento su cui far confluire tutti i versamenti dei canoni e degli oneri accessori effettuati dal nostro personale, che utilizza gli alloggi di qualsiasi tipologia per essere versati su un Capitolo da istituire e utilizzati totalmente per migliorare le condizioni di tutte le tipologie di alloggi, al fine di garantire ovunque il benessere del personale. Inoltre, continua l'impegno dell'Amministrazione che in piena trasparenza sta consentendo l'utilizzo degli alloggi inutilizzati da parte del personale accompagnato dai familiari presso Porto Azzurro, Pianosa, Is Arenas a prezzi calmierati (media di circa 20 euro al giorno). Sono in programmazione l'utilizzo degli alloggi presso Gorgona e si stanno valutando altre località.